

## *Note alla vigente legge Albanese sugli Enti Ecclesiastici*

GAETANO DAMMACCO

*Università degli Studi di Bari*

---

**Sommario:**

*§1. L'interesse alla disciplina delle persone giuridiche ecclesiastiche: tra rispetto della legalità e identità nazionale. §2. Laicità neutrale dello Stato ed eguaglianza delle religioni: l'indipendenza delle comunità religiose e della chiesa cattolica. §3. La Chiesa come soggetto della Repubblica d'Albania. L'autonomia delle persone ecclesiastiche. Il procedimento per il riconoscimento delle persone ecclesiastiche: peculiarità e perplessità della disciplina unilaterale.*

---

**§1.** Il 31 marzo del 2005 il Parlamento albanese ha approvato la legge n. 9365 concernente le «*procedure di riconoscimento della personalità giuridica delle persone giuridiche ecclesiastiche della Chiesa cattolica*». La base giuridica della legge, che si compone di quattro capitoli e di 12 articoli, sta negli articoli 78 e 83 della Costituzione della Repubblica d'Albania, i quali disciplinano le modalità con cui l'Assemblea nazionale adotta le decisioni e il modo di procedere all'interno della stessa Assemblea per l'approvazione delle leggi. Il richiamo agli articoli sopra indicati è contenuto, come una premessa, nella stessa legge, la quale non menziona e non rinvia, in nessuno dei suoi dodici articoli di cui è composta, al concordato sottoscritto con la Chiesa cattolica nell'aprile del 2003.

Questa peculiare scelta non è senza significato, in quanto consente di fare alcune osservazioni preliminari, che possono aiutare a meglio comprendere non solo il contenuto politico, ma anche quello più strettamente giuridico di una decisione di grande interesse e assolutamente necessaria.

Infatti, si deve ritenere che la ragione per la quale l'Assemblea legislativa si è determinata alla approvazione della legge n. 9365 del 2005 risiede soprattutto nella legittimità del suo potere, nell'esercizio di un autonomo potere legislativo e nel rispetto di un principio di legalità prima ancora che nella volontà di ottemperare all'impegno assunto con la sottoscrizione dell'accordo stipulato con la Chiesa cattolica. Questo fatto pone l'accento sulla importanza che gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica (insieme con la questione specifica della loro personalità giuridica) assume all'interno della società albanese e, quindi, nel suo scenario socio-normativo. L'interesse dell'Assemblea legislativa albanese a disciplinare tale specifica questione non deriva esclusivamente e prioritariamente dall'accordo, che, sotto il punto di vista politico, in quanto atto bilaterale costituisce il momento di convergenza delle volontà di due soggetti sovrani, Chiesa e Stato. Non vi è dubbio che anche la Chiesa abbia interesse alla definizione di una questione tanto importante come quella della personalità degli enti ecclesiastici all'interno dello Stato, ma questo interesse di parte ecclesiale non si deve ritenere sminuito per la scelta fatta dell'Assemblea legislativa albanese, che può essere considerata nel solco della Carta costituzionale.

La Costituzione del 1998 all'art. 10 nel n. 4 stabilisce la reciproca indipendenza dello Stato e delle Comunità religiose e, al contempo, nel n. 6 le individua come persone giuridiche. Pertanto, l'esistenza di una previsione costituzionale, che presenta contemporaneamente i caratteri della novità e del richiamo ai valori della tradizione, imponeva l'obbligo di darvi attuazione, coerentemente con i valori democratici decisamente assunti dalla società albanese dopo la caduta del regime comunista. Anche sotto questo profilo, pur non ignorando i difetti che si possono vedere e che esistono, la decisione del Parlamento albanese può essere considerata in linea con l'impegno di favorire la crescita del Paese verso la democrazia, fortemente voluto, sebbene in modo contraddittorio, all'interno di un faticoso, travagliato e incerto cammino nel quale l'assetto democratico della società è stato messo a dura prova. La Carta costituzionale in uno Stato di diritto costituisce la regola suprema di garanzia per il processo democratico anche in una prospettiva europea. Del resto, una Costituzione nuova e in sostituzione di quella comunista trova la sua ragionevolezza proprio nella crisi di sovranità in cui si è materializzato il passaggio dal regime totalitario al sistema democratico. e verso un sistema di sovranità relativa, nella quale prioritaria deve risultare l'opzione per il diritto.

La legge risulta adottata nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 10, punti 1 e 2, secondo il quale «la Repubblica albanese non stabilisce una religione ufficiale» e «lo Stato è neutrale sulle questioni religiose». L'articolo 10.1 tiene conto, evidentemente, della tradizione della società albanese, nella quale per secoli le tre religioni (musulmana, anche nella variante *bektashi*, ortodossa e cattolica) hanno convissuto, realizzando una forma di coesistenza, che di fatto non ha consentito ad una di prevalere sulle altre. Non stabilire una religione ufficiale nella Repubblica significa anche riconoscere una pari dignità tra tutte le religioni in ragione del ruolo socio-culturale (oltre che spirituale) che esse hanno svolto nella storia dell'Albania. Anche durante la dominazione ottomana la storia ci ha consegnato l'impegno delle religioni per la rinascita culturale e letteraria dell'Albania, fino all'uso per la prima volta della lingua scritta con caratteri albanesi di testi religiosi, come la formula battesimale del 1462 e il messale di Buzuku del 1555.

Gli Albanesi appartenenti alle diverse confessioni religiose (cattolicesimo, ortodossia e Islam sunnita e bektashismo), pur avendo nel corso dei secoli dato vita a conflitti (sovente di natura clanica e mai religiosa) hanno, tuttavia, imparato anche a convivere, secondo lo spirito di realismo che distingue il popolo albanese, realizzando forme di reciproca tolleranza e di confronto delle rispettive specificità in un quadro di unità, caratterizzato da elementi di tradizione e di cultura comuni. In questa prospettiva, le confessioni religiose hanno svolto un ruolo fondamentale nella organizzazione delle comunità albanesi e nella produzione di regole per la disciplina delle relazioni interpersonali, sforzandosi costantemente (non senza difficoltà) di congiungere valori tipici delle religioni con i caratteri propri di una cultura autoctona.

L'espressione più articolata e completa di un sistema normativo delle comunità albanesi era costituito dal *Kanun*, uno "statuto della società albanese", che può essere considerato sostanzialmente come una magna carta delle libertà «radicale benché preterintenzionale, secondo la quale l'albanese delle tribù è uomo libero, tanto da non conoscere vera autorità fuor che Dio e la legge, né

responsabilità di fronte a qualsiasi altro uomo, eccetto il caso di qualche obbligazione assunta volontariamente»<sup>1</sup>. I riti, i costumi. Le tradizioni, la concezione stessa della vita sono il risultato di una sapiente combinazione di religione e di cultura etnica, trasformatasi, poi, in quella forma di nazionalismo, che ha «permeato qualsiasi manifestazione della vita albanese dalla metà dell’ottocento in poi»<sup>2</sup>.

Le religioni hanno consentito agli albanesi di conservare l’identità nazionale, preservandola dai processi di assimilazione, che i popoli stranieri e quelli confinanti avevano tentato di realizzare, mettendo in atto numerosi tentativi di annessione o di invasione, determinati dalla particolare posizione geografica dell’Albania, sbocco dell’area balcanica sul mar Adriatico. In tal modo, ad esempio, nel corso del tempo e di volta in volta la diffusione del cattolicesimo ha preservato l’Albania dalla pressione esercitata da Greci e Bizantini, l’islamizzazione ha frenato le mire espansionistiche dei popoli slavi, la dichiarazione di autocefalia da parte della Chiesa ortodossa ha consentito di salvare la sincera fede nell’ortodossia insieme con la sincera fede nell’indipendenza nazionale. Per altro aspetto, le singole religioni, pur avendo un sistema di valori ed una organizzazione gerarchica proprie e distinte, presentano la caratteristica di far riferimento ad un quadro unitario, che è costituito dalla “albanesità” e dalla comune attrazione verso le vicende storiche del Paese e la sua indipendenza, sacralizzata dal movimento che, nel corso delle guerre balcaniche degli inizi del novecento prima dello scoppio della prima guerra mondiale, diede vita alla “*Rilindja*” (rinascita) nazionale, alla quale concorsero le quattro religioni.

Lo stretto legame tra appartenenza religiosa e appartenenza nazionale, che sovente era causa di microconflitti interni tra le tribù di varia espressione religiosa (ora quelle musulmane, ora quelle cattoliche, ora quelle ortodosse), a motivo della rivendicazione di una sorta di primato (mai realizzato) nella rappresentazione autentica ed esclusiva della nazione albanese, pur manifestando una generale debolezza nella interiorizzazione del messaggio religioso conferma la rilevanza del valore della religione e, soprattutto, delle confessioni religiose, che, ove meglio ove meno bene, erano riuscite a realizzare un *modus vivendi* con regole sociali consuetudinarie. Infatti, sia il diritto canonico cristiano sia quello islamico sono divenuti per la società albanese fonte di diritto consuetudinario, penetrando in modo unico, anche se non sempre con la stessa efficacia, le regole etiche e morali preesistenti. Il *Kanun* – sopravvissuto ai tentativi di unificazione amministrativa ottomana, alla legislazione civile del Regno d’Albania del 1929, al sistema legislativo della Repubblica socialista albanese e alla dittatura comunista – ha regolato la vita pubblica e privata delle comunità e dei singoli e ha consentito la realizzazione di una sorta di convergenza tra principi morali, religiosi e civili, determinando una sorta di incontro tra sistemi normativi differenti. Nel *Kanun*, inoltre, erano contenute le norme comportamentali da osservare nei confronti dello Stato e della Chiesa, che, nel rispetto delle diversità di competenza, riconoscevano i diversi «diritti sovrani dello Stato e quelli spirituali della Chiesa».

In modo veramente singolare le regole del *Kanun* rafforzavano il senso di identità nazionale, consistente nella albanesità, considerata come una sorta di

<sup>1</sup> Come sosteneva padre VALENTINI nel suo saggio *Considerazioni preliminari e generali sul “Kanun” detto di “Leke Dugagjini* pubblicato nel 1944.

<sup>2</sup> Come osserva MOROZZO della Rocca in *Nazione e religione in Albania (1920-1944)*, Bologna 1990.

religione generale delle comunità albanesi, e dimensionavano in questo contesto il ruolo delle religioni, in modo che l'appartenenza ad una religione, trasmessa ai componenti del *fis*, cioè ai discendenti della stessa stirpe, era inconcepibile senza un rapporto di identificazione con l'appartenere ad una stessa nazione. L'appartenenza confessionale, quindi, per il tramite degli elementi tipici esprimeva un modo di appartenenza alla nazione, poiché, secondo le leggi tradizionali, la religione in sé era considerata come un elemento costitutivo della nazione. Infatti, il contenuto transnazionale delle religioni e il riferimento ad organizzazioni religiose sovranazionali, talvolta causa di conflitti tra di esse e con le istituzioni statali, era fortemente mediato dal carattere unificante della "albanesità", sostenuta dalle regole obbligatorie del *Kanun*.

Questa peculiare condizione delle religioni esistente nella cultura del popolo albanese può essere considerata alla base del precetto costituzionale dell'art. 10, che definisce il carattere neutrale della Repubblica e «non stabilisce una religione ufficiale». Tenendo presente la tradizione giuridica e culturale albanese (con particolare considerazione del *Kanun*) si può definire come laica la natura dello Stato, secondo la prospettiva di una neutralità istituzionale e di separatezza.

§2. Il regime delle comunità religiose sembra percorrere due diverse strade, definite dal comma 4 e dal comma 6 della Costituzione, apparentemente contraddittorie. Infatti, il comma 4 stabilisce l'indipendenza delle Comunità religiose, cosa che farebbe pensare ad una loro considerazione come ordinamento giuridico, distinto e diverso a quello dello Stato, impressione confermata dal successivo comma 5, che indica come strumento di regolazione dei rapporti tra Stato e Comunità religiose gli «accordi» tra il Governo e i rappresentanti delle stesse Comunità, sottoposti a ratifica parlamentare, come avverrebbe per un qualunque atto internazionale. Per altro aspetto, il comma 6 definisce le Comunità religiose come «persone giuridiche», dotate di autonomia gestionale secondo la disciplina interna e le regole dettate dal sistema normativo interno alle stesse confessioni, con il solo limite della tutela degli interessi dei terzi.

Da questo quadro molto articolato emergerebbero due livelli di operatività delle Comunità religiose: uno di carattere esterno all'ordinamento giuridico albanese e uno di carattere interno.

Il livello esterno tiene conto della natura di ordinamento delle comunità religiose, cosa che esprime il loro carattere transnazionale e, quindi, una esperienza che come tale non è limitabile da una prospettiva statale né travalica i confini culturali, pur essendo allo stesso tempo pienamente parte viva della storia della Nazione. In questa dimensione, l'ordinamento giuridico albanese prende atto di questa peculiare natura ordinamentale e indica come obiettivo costituzionale e principale dell'ordinamento albanese nel rapporto con le comunità religiose quello di stabilire accordi per realizzare una collaborazione finalizzata al conseguimento di un benessere individuale e collettivo.

Il livello interno osserva le comunità come elementi del corpo sociale dotate di propria personalità, alla quale appartiene una autonomia gestionale, secondo le regole e i principi delle legislazioni interne alle stesse comunità. Ciò significa che lo Stato definisce con legge comune speciale il regime delle comunità religiose, che sembra svilupparsi secondo due prospettive, apparentemente

contrastanti. La prima definita nell'art. 10.4 stabilisce l'indipendenza delle Comunità religiose, lasciando intendere che esse possano essere in qualche modo considerate come corpi estranei allo Stato, atteso che con le stesse comunità, secondo la previsione del punto 5 dello stesso articolo 10, lo Stato per la disciplina dei reciproci rapporti può stipulare accordi, che devono essere ratificati dall'Assemblea parlamentare. La seconda prospettiva è quella definita dal punto 6 dello stesso articolo 10, che definisce le Comunità religiose come persone giuridiche, alle quali è riconosciuta autonomia nella gestione patrimoniale e nella gestione organizzativa interna, con il limite della tutela dei terzi.

Inoltre, dalla disciplina costituzionale emergono ancora ulteriori considerazioni rispetto ai due livelli di operatività e di rilevanza delle Comunità religiose. Il livello esterno, ad esempio, terrebbe conto della dimensione ordinamentale delle confessioni religiose, le quali pur essendo parte viva del tessuto nazionale e della struttura clanica della società albanese, vedrebbero accentuato e rispettato il loro carattere transnazionale. Non si tratta, per vero, di una autentica novità (almeno con riguardo alla tradizione culturale pre-comunista): infatti, in passato il regno d'Albania alla fine degli anni venti del XX secolo aveva prodotto un concordato con la Santa Sede, che, poi, non fu sottoscritto per un evidente conflitto con la politica di re ZOG. Tuttavia, questa previsione costituzionale consentirebbe di sostenere il riconoscimento delle confessioni come ordinamenti esterni allo Stato, pur avvertendo che la giustificazione dottrinale non risiederebbe nel pluralismo degli ordinamenti giuridici, quanto piuttosto nella riconosciuta equivalenza delle comunità claniche albanesi, dotate di quegli elementi che oggi vengono definiti di sovranità, autonomia e indipendenza, ancorché tutte sottoposte ad una comune legge superiore di rango costituzionale (come, ad esempio, potrebbe essere il *Kanun*). Dal punto di vista interno, le comunità sono considerate come elementi del corpo sociale, dotate di propria personalità e di autonomia organizzativa e gestionale, secondo le regole dettate dal diritto comune, che prevede l'obbligo della registrazione. Lo Stato, quindi, detterebbe le norme per il riconoscimento della personalità senza ingerenze interne nella vita delle comunità, ma con il solo limite dell'affidamento del terzo, secondo un principio giuridico di tutela della buona fede e secondo una logica di non privilegio dell'interesse religioso sugli interessi (non definiti) dei terzi. Da un punto di vista pratico, non sussistono ostacoli all'esercizio personale del diritto di libertà religiosa; ciò ha consentito di riscoprire tutte le tradizioni del passato, anche quelle di cui si era dimenticato il significato, specialmente per il tramite della rivendicazione di identità delle confessioni religiose e specialmente di quelle tradizionali (musulmana, ortodossa, cattolica, *bektashi*), che avevano sofferto la persecuzione durante il regime comunista. Le comunità, pertanto, sarebbero garantite di fronte allo Stato grazie all'esistenza delle condizioni oggettive stabilite per legge circa l'acquisto della personalità giuridica e in virtù del principio costituzionale della non ingerenza nella gestione interna delle comunità religiose. Per altro verso, il divieto di violazione degli interessi (cioè non solo dei diritti, ma anche degli interessi) dei terzi risponderrebbe al rispetto del principio giuridico di affidamento della buona fede del terzo. Tale principio è definibile come principio statale di ordine pubblico, consistente nella tutela di situazioni di diritto ritenute equivalenti anche secondo una prospettiva sociale e giuridica di eguaglianza, che in un regime di pluralismo impedisce di considerare prevalente o privilegiato

l'interesse religioso rispetto agli altri interessi (cioè a quelli corrispondenti a qualsiasi altra attività) dei terzi, idonea a procurare vantaggi economici, sociali, morali, politici, spirituali alla Nazione.

§3. In questa prospettiva di attuazione di un dettato costituzionale, nell'esercizio di una indipendenza e sovranità, l'articolo 1 definisce l'oggetto della legge, vale a dire «le procedure di riconoscimento della personalità giuridica» degli enti ecclesiastici cattolici in Albania. Tuttavia, la formulazione di questo articolo, anche in relazione alle precedenti osservazioni, induce a ritenere che forse sarebbe stato opportuno rendere più esplicito il richiamo al concordato con la Chiesa cattolica, a meno di preferire una legge generale sul riconoscimento degli enti di tutte le confessioni religiose.

L'articolo 2, nell'individuare i soggetti della legge, opera un rinvio al diritto canonico, coerentemente con la natura neutrale della Repubblica. Infatti, una conseguenza della scelta operata nell'art. 10.1, consiste nella incompetenza dello Stato in materia religiosa, principio costituzionale che si aggiunge a quello solennizzato nell'art. 10.4, del rispetto reciproco tra Stato e comunità religiose, che viene accolto nella legge n. 9365 all'art. 3, prevedendosi la indipendenza dello Stato della Chiesa Cattolica in Albania, sebbene vi sia contenuta la precisazione che questa indipendenza deve essere all'interno del «rispetto dell'ordine giuridico della Repubblica d'Albania». La distinzione tra Stato e Repubblica, contenuta nell'anzidetto art. 3, comporta una significativa individuazione di competenze e di ambiti di operatività. Secondo questa distinzione, la Chiesa Cattolica, come soggetto transnazionale indipendente (anche per la peculiarità della sua natura giuridica di ordinamento, al quale la legge riconosce nell'art. 2 l'attribuzione di un "codice legale") può essere riconosciuta come uno dei soggetti della Repubblica d'Albania e come tale rientrante nel suo ordine giuridico, distinta dallo Stato albanese, identificabile come l'espressione compiuta e rappresentativa della organizzazione repubblicana. Non a caso la legge distingue tra indipendenza, carattere riconosciuto nella Chiesa cattolica, e autonomia, attributo delle persone giuridiche ecclesiastiche, definite nella loro nascita, esistenza, modificazione, estinzione dalle norme del diritto canonico, secondo l'articolo 5.

Una importanza centrale assume l'articolo 6, che dispone circa il procedimento per ottenere il riconoscimento giuridico delle persone ecclesiastiche. Si tratta di un riconoscimento che attribuisce agli enti ecclesiastici la personalità di diritto civile al termine di una attività accertativa compiuta da un organo giudiziario.

L'attribuzione della personalità di diritto civile riguarda in concreto l'operatività degli enti ecclesiastici, che come stabilito in via generale dall'art. 4 devono riferirsi sempre alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi in vigore. Essi, pertanto, pur godendo dello stato giuridico di enti senza scopo di lucro (articolo 9) non assumono nessun carattere pubblico. Tuttavia, vale la pena di osservare che la scelta di attrazione verso il diritto civile fatta dal legislatore albanese è certamente una scelta moderna, ma non assimilabile a quella compiuta da altri ordinamenti (come ad esempio quella fatta dell'ordinamento italiano con la Legge n. 222 del 1985), in quanto la distinzione tra enti pubblici ed enti civili nel diritto albanese risponde ad altre categorie interpretative, coerenti con la storia giuridica albanese, che è stata attraversata da esperienze politico-giuridiche

proprie, peculiari e diverse da quelle dei Paesi dell'Europa occidentale. Pertanto, con l'attribuzione della personalità di diritto civile non si vuole negare la funzione di pubblica utilità che assumono gli enti ecclesiastici nelle vicende sociali dell'Albania, come è stato dimostrato dalla recente storia della ricostruzione democratica.

Un secondo aspetto rilevante è costituito dallo strumento giuridico individuato per il conferimento della personalità, vale a dire una sentenza del Tribunale di Tirana in primo grado. Questa scelta è ancor meglio specificata con l'attribuzione della competenza al Tribunale di Tirana e al giudice di primo grado. Tuttavia, la particolare formulazione dell'articolo induce a ritenere che l'attività del Tribunale non sia in qualità di organo giudicante, sia perché nel precetto normativo non si fa riferimento alla emanazione di nessuna sentenza sia perché non si fa riferimento alla possibilità di eventuali ricorsi in grado di appello nella ipotesi di non concessione della personalità giuridica. Del resto, la norma richiede al Tribunale lo svolgimento di una mera attività discrezionale che si compie in una istruttoria e in una decisione. Infatti, l'ente ecclesiastico interessato deve presentare istanza con la esibizione della documentazione prevista nell'articolo 6 primo comma, cioè sostanzialmente l'atto costitutivo da parte della competente autorità ecclesiastica in conformità al diritto canonico, con l'indicazione della sede, della natura e dell'oggetto, insieme con lo statuto redatto a norma del diritto canonico dal quale si evincano il legale rappresentante e le sue competenze, le fonti di finanziamento, la sede legale, le modalità di cessazione. Il Tribunale di Tirana entro 30 giorni è obbligato a rilasciare la dichiarazione di riconoscimento della personalità giuridica.

Sembrirebbe, pertanto, che al Tribunale di Tirana sia stato conferito dalla legge un potere amministrativo piuttosto che un vero e proprio potere giudiziario.

Tuttavia, emergono alcune perplessità derivanti proprio dalle competenze amministrative attribuite a un organo giudicante e soprattutto concernenti il procedimento per l'esercizio di questo potere amministrativo. Infatti, ad esempio, il termine di trenta giorni attribuito al Tribunale si deve considerare meramente ordinatorio e non perentorio sia perché non esiste nella norma una protezione idonea a ritenere esistente la perentorietà del termine (come formule, ad esempio, del tipo "entro e non oltre") sia perché non sono previste sanzioni nel caso di ritardi o di inadempienze, ben potendosi il potere discrezionale trasformare in atto arbitrario di tipo negatorio. Inoltre, poiché l'attività decisionale risulta attribuita a un organo diverso da quello della pubblica amministrazione, come, forse, sarebbe stato più opportuno fare, e per di più a un organo giudicante, è dubitabile che a questo organo si possa attribuire la disciplina prevista in generale per le inadempienze o gli abusi della pubblica amministrazione. Sotto questo profilo, quindi, la previsione risulta essere fortemente carente. È pur vero che, come rimedio generale (che in qualche modo si può far risalire alla generica e generale previsione dell'articolo 4), nel caso di mancata concessione della dichiarazione l'ente interessato potrà rivolgersi al Tribunale in sede giudicante, ma restano dubbi su quale debba essere il tribunale competente, se quello dove ha sede legale (sebbene non ancora riconosciuta) l'ente ecclesiastico oppure il Tribunale di Tirana, organo che ha negato la decisione (come sembrerebbe dover essere) e soprattutto restano dubbi sulla eventualità che uno stesso organo, sebbene nello

svolgimento di attività di natura giuridica differente, possa emettere due giudizi di segno contrapposto.

La legge, pertanto, presenta notevoli carenze, che occorrerà colmare con ulteriori idonei interventi normativi, che contengano maggiori garanzie per i diritti degli enti ecclesiastici.

Una volta ottenuto il riconoscimento, l'ente che non ha limiti di tempo e di spazio (articolo 8), dovrà compiere l'ulteriore adempimento della registrazione presso l'ufficio tributario (articolo 7).

Infine, la legge considera anche la possibilità che gli enti ecclesiastici possano svolgere altre attività nel campo educativo, sociale e sanitario nel rispetto delle leggi che disciplinano i distinti settori, anche per quel che riguarda il rilascio delle specifiche licenze. Anche questa previsione si presenta con elementi di modernità in quanto tende a mantenere distinti i settori della religione da quello di attività non religiose, ma che possono essere interessate come connessi allo svolgimento di un impegno religioso degli enti ecclesiastici.

Una disposizione transitoria, l'articolo 11, definisce le modalità per le persone ecclesiastiche fondate in conformità con il diritto canonico e presenti in Albania e per quelle registrate come Organizzazioni non-profit di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica civile, presentando entro 24 mesi dalla entrata in vigore della legge la documentazione prescritta nell'articolo 6 della stessa legge. La formulazione dell'articolo induce a ritenere che possano beneficiare degli effetti della disciplina transitoria anche gli enti ecclesiastici e *no-profit* che non siano state originate in Albania, a condizione che, per quanto riguarda gli enti ecclesiastici, essi risultino fondati dalla competente autorità ecclesiastica e siano conformi con il diritto canonico.

A questo ultimo proposito, si deve osservare che spesso la legge opera il rinvio al diritto canonico senza, tuttavia, indicare in quale modo la conformità al diritto canonico possa essere accertata. È evidente che la conformità ed ogni altra forma di compatibilità con l'ordinamento canonico, qualcuna delle quali risulta essere di fondamentale importanza (come, ad esempio, quella prevista nell'art. 5 circa la forma delle persone giuridiche ecclesiastiche, il che vale a dire la stessa qualificazione dell'attributo ecclesiastico), può essere certificata dalla competente autorità ecclesiastica. Tuttavia, al di là della conoscenza personale come dato di fatto acquisibile direttamente dal giudice, si pone il problema formale della conoscibilità di un potere certificativo risalente ad organo non statale e non conoscibile dallo Stato laico se non per il tramite di dati oggettivamente e inequivocabilmente provenienti dal potere amministrativo statale, al quale spetterà di attestare la qualità di autorità ecclesiastica nel soggetto autore delle certificazioni di conformità al diritto canonico. Questo significa che il potere certificativo dell'autorità ecclesiastica ordinariamente dovrebbe essere subordinato a sua volta all'accertamento della pubblica amministrazione albanese dei requisiti identificativi (in quanto organo ecclesiastico) sussistenti.

Come si vede, la legge presenta carenze che potrebbero dar luogo a conflitti anche in considerazione del fatto che l'esperienza democratica albanese risulta ancora giovane e necessita di maggior stabilizzazione. Tuttavia, non si possono ignorare gli elementi di modernità che essa presenta e che possono essere considerati in linea con la tendenza di affermazione del principio di laicità, nella prospettiva di separare le competenze e le sfere di operatività al fine di esaltare le



peculiarità sia dell'ordinamento repubblicano sia dell'ordinamento delle religione cattolica. Sotto questo profilo, questa legge riproduce una delle aspirazioni più importanti (anche se più problematiche) per l'Albania, vale a dire quello di dimostrare nel diritto vivente lo sforzo di attuare i precetti costituzionali, cioè di quei valori fondamentali e superiori che stanno proiettando il Paese nel rinnovamento democratico, riducendo il divario, oggi esistente, tra diritto e giustizia, tra le norme scritte e la vita di un sistema sociale afflitto da non pochi problemi economici, culturali, sociali che frenano lo sviluppo del Paese e il suo avvicinamento al sistema dell'Unione, nel quale non è in discussione l'appartenenza dell'Albania.

Si può anche osservare che questa legge, anche se non richiama esplicitamente il concordato tra Stato e Chiesa cattolica, per il suo diretto rinvio ai precetti costituzionali, si muove nella prospettiva della tutela della libertà religiosa.

Nel quadro di grande variabilità che interessa l'Albania contemporanea, la tutela della libertà religiosa è direttamente rapportabile alla crescita degli spazi di democrazia e alla capacità dello Stato (nella sua nuova veste democratica) di garantire un autentico percorso democratico, legittimandosi nelle sue funzioni di governabilità e di legalità agli occhi dei cittadini. Nella prospettiva democratica, la religione non costituisce mezzo per la legittimazione del potere politico, ma può divenire, per la forte presa che ha nelle coscienze delle persone (senza che necessariamente vi sia una crescita del senso di appartenenza religiosa) uno strumento di motivazione dell'appartenenza civile e di leale legittimazione del consenso.

In questo senso le comunità religiose (tra le quali attualmente Chiesa cattolica, ortodossia e islam hanno un posto di assoluta importanza), proprio per la riconosciuta indipendenza e uguaglianza (articolo 10.3 e 4 della Costituzione) collaborano con lo Stato per il perseguimento di un obiettivo comune, consistente nel benessere di «ognuno e di tutti» (articolo 10.4 della Costituzione) e nel consolidamento del quadro democratico. Specie in considerazione degli appuntamenti storici che attendono il Paese, come quello dell'ingresso nell'Unione europea, e della fluidità di un sistema sociale che va alla ricerca di una propria stabilità nel transitare verso modelli non conosciuti di progresso, dovendo governare fenomeni carichi di novità, come ad esempio il pluralismo, la tolleranza, il terrorismo, la criminalità, le situazioni di conflitto o di guerra, l'“invasione” dei modelli di vita occidentali, l'accentuazione del fenomeno della urbanizzazione, il crescente bisogno di benessere e di sicurezza.